



Ente di Promozione Sportiva
riconosciuto dal Coni

Regolamento Organico Calcio a 5



Campionato Nazionale di Calciotto



Premessa

L'attività si fonda sul principio del calcio amatoriale che deve essere rispettato e sviluppato in tutte le sue forme, esemplificando i principi di solidarietà e lealtà, rifiutando attraverso una concreta prevenzione qualsiasi forma di violenza fisica o morale favorendo uno sviluppo tecnico e organizzativo con la possibilità di fare "Calcio" svincolato dai rigidi schemi di natura burocratica, garantendo la certezza dell'applicazione dei Regolamenti e delle norme in genere.

Articolo 1: ISCRIZIONE

Per ottenere l'iscrizione al campionato nazionale amatoriale di calcio a 5 le società debbono inoltrare al Comitato organizzatore apposita domanda, sottoscritta dal legale rappresentante e corredata dai seguenti documenti in copia autentica:

- a) Domanda di iscrizione.
- b) Elenco nominativo del Responsabile Unico e degli organi direttivi.
- c) Elenco calciatori.
- d) Copia certificato di sana e robusta costituzione di ogni tesserato che prenderà parte all'attività sportiva.

La domanda, accompagnata dalla tassa di iscrizione al campionato, che è di 260,00€ in totale e comprende:

- a) il tesseramento di 10 persone (incluso il presidente/responsabile)
- b) iscrizione al campionato.

Eventuali altri Tesseramenti hanno il costo di 5,00€ dovuta all'assicurazione.

La somma va versata entro e non oltre l'inizio del campionato pena esclusione dalla manifestazione e perdita di eventuale caparra.

Il Campionato Gazzetta Football League di calcio a 5 è aperto a tutti e possono quindi partecipare squadre di quartiere, enti, aziende, corpi militari, albi professionisti, etc.

Articolo 2: TUTELA MEDICO- SPORTIVA

Tutti coloro che vogliono svolgere attività sportiva sono tenuti a sottoporsi **preventivamente** a visita medica per il rilascio del certificato di idoneità all'attività sportiva. Gli accertamenti avvengono in occasione del primo tesseramento a favore della Società Sportiva e vanno ripetuti ogni anno. Il certificato medico di idoneità viene conservato agli atti della Società per 1 (uno) anno ed aggiornato a cura del medico sociale. Le Società sono responsabili dell'utilizzo di calciatori privi di valida certificazione di idoneità all'attività sportiva.

Articolo 3: ASSICURAZIONE

Ha validità assicurativa annuale e viene emessa per tutti i calciatori iscritti sull'apposito elenco. Per ottenere tale assicurazione le Società dovranno presentare al Comitato Organizzatore la lista nominativa degli atleti da assicurare completa di luogo e data di nascita.

L'Assicurazione è obbligatoria.

Articolo 4: TESSERAMENTO DEI DIRIGENTI

Il tesseramento dei dirigenti e dei collaboratori nella gestione sportiva avviene all'atto dell'iscrizione al Campionato della società di appartenenza. A tal fine le società sono tenute a comunicare al Comitato Organizzatore i nominativi dei dirigenti e dei collaboratori, precisandone le qualifiche e gli incarichi.

I dirigenti per poter scendere in campo devono essere muniti di tessera.

Articolo 5: TESSERAMENTO DEI CALCIATORI

Il tesseramento dei calciatori avverrà con la presentazione, all'atto dell'iscrizione al campionato, su apposita lista dei calciatori partecipanti debitamente elencati ed indicando per ognuno indirizzo, data e luogo di nascita. Inoltre le squadre affiliate potranno integrare durante il campionato e comunque non oltre l'inizio del girone di ritorno ulteriori calciatori nel proprio organico versando la spesa del tesseramento prima della gara.

Articolo 6: LIMITI PER TESSERAMENTO CALCIATORI

Le società potranno schierare in campo solo i giocatori regolarmente tesserati per la stagione sportiva 2017/18, e nella fase provinciale, possono schierare anche chi non ha compiuto il 18° anno di età, ma almeno il 16° anno di età.

E' consentita la partecipazione di calciatori tesserati in favore della medesima società sportiva affiliata anche con altro Ente di Promozione Sportiva in Leghe Calcio, purché i calciatori siano regolarmente tesserati e chiaramente siano sulla lista presentata all'atto dell'iscrizione.

Per i tesserati F.I.G.C., possono prendere parte alle gare:

- a) Giocatori che non abbiamo preso parte, nell'anno sportivo in corso, a gare di campionati F.I.G.C. di Calcio a 5 dalla Serie C1 compresa in su (consentiti Serie C2 e Serie D)
- b) Giocatori che non abbiano preso parte, nell'anno sportivo in corso, a gare dei campionati F.I.G.C. di Calcio a 11 dalla Promozione esclusa in su (non consentiti Eccellenza in su).

Articolo 7: NORMATIVA PER I GIOCATORI GIA' TESSERATI PER SOCIETA'

1. Un giocatore tesserato per il Calcio a "5" può partecipare all'attività di Calcio a "11" o calcio a "7" per un'altra società.
2. Un calciatore tesserato per il Calcio a "5" può tesserarsi per un'altra società che pratichi esclusivamente il Calcio a "11".
3. Una Società che partecipa ai campionati di calcio a "5" e di calcio a "11", un proprio calciatore può tesserarsi e giocare in entrambe le competizioni.

Articolo 8: DOPPIO TESSERAMENTO TRA SOCIETÀ

Nel caso di atleti tesserati contemporaneamente per due società diverse vale la priorità della firma e della data di vidimazione.

La priorità della firma emerge dalla data che l'Ufficio Tesseramento pone sul cartellino dell'atleta all'atto della vidimazione. Nel caso di accertato doppio tesseramento, la responsabilità oggettiva ricade sulla società che ha effettuato, in ordine di tempo, il secondo tesseramento. Al giocatore che si renderà responsabile della firma dei due cartellini sarà inflitta una squalifica non inferiore a mesi 3 (tre)

Articolo 9: TRASFERIMENTO CALCIATORI

Durante la stagione sportiva è consentito il trasferimento di calciatori tra società solo nei seguenti casi:

- a. in qualsiasi momento della stagione sportiva qualora la Società di appartenenza si sciogla o sia radiata (non è previsto alcun adempimento, i giocatori possono tesserarsi con altre Società);
- b. su autorizzazione da parte della Commissione Calcio previo NULLA - OSTA rilasciato dalla Società d'appartenenza più l'adempimento di trasferimento indicato nell'apposito modulo di trasferimento..

Articolo 10: FORMULA DEL CAMPIONATO

Lea formula del campionato prevede la composizione di 1 girone all'italiana da almeno 6 squadre (Regular Season) con gare di andata e ritorno. Al termine di tutti gli incontri la squadra che risulterà prima classificata accederà direttamente alle Fasi Regionali.

In caso di modifica, quest'ultima sarà decisa prima dell'inizio del campionato all'unanimità.

Articolo 11: CALENDARIO GARE

Le gare che verranno disputate saranno formate da 2 tempi della durata di 25 minuti, senza cronometro bloccato, con un intervallo massimo di 5 minuti. Il controllo della durata dei tempi di gara è di esclusiva competenza dell'arbitro. Durante la gara è prevista la concessione del Time Out che è l'interruzione del gioco, della durata di 1 (uno) minuto, ed è accordato dall'arbitro. Tali sospensioni del gioco possono essere richieste dall'allenatore presente in panchina o, in mancanza di esso, solo ed esclusivamente dal capitano. Verrà concesso quando la squadra che lo richiede si trova in possesso di palla. E' possibile chiedere un time out per tempo.

Le gare verranno disputate all'impianto sportivo scelto dalla squadra in casa che si prende carico della spesa per il fitto e deve garantire lo spogliatoio per la squadra ospite, lo spogliatoio per l'arbitro e almeno 2 (due) palloni a rimbalzo controllato per lo svolgimento della gara.

La squadra ospite ha l'obbligo di versare la tassa gara all'arbitro di 25,00€.

L'ente organizzatrice, per facilitare il compito delle squadre che hanno difficoltà a trovare il campo per le gara in casa, fornirà un elenco campo convenzionati con relativi costi, giorni ed orari.

Articolo 12: CLASSIFICA

La classifica è stabilita per punteggio con attribuzione di 3 (tre) punti per la gara vinta, di un punto per la gara pareggiata e di nessun punto per la gara persa. In caso di parità di punteggio fra due o più squadre al termine di tutte le gare del campionato, e per decretare la classifica finale, si procede alla compilazione di una graduatoria fra le squadre interessate, tenendo conto nell'ordine:

- a) classifica disciplina;
- b) scontro diretto con valenza dei goal fuori casa;
- c) differenza reti;
- d) del maggior numero di reti segnate nell'intero campionato;
- e) del minor numero di reti subite nell'intero campionato.

Articolo 13: TEMPO D'ATTESA

Alle società è concessa una tolleranza di 15 (quindici) minuti oltre l'orario di inizio della gara. Scaduto il tempo stabilito di tolleranza alla squadra ritardataria sarà assegnato d'ufficio la perdita della gara con il punteggio di 6 reti a zero

Articolo 14: VISIONE DEI DOCUMENTI UFFICIALI DI RICONOSCIMENTO

Il Dirigente Responsabile o facente funzione, potrà richiedere in visione all'arbitro i Tesserini e/o i documenti di riconoscimento dei calciatori o dirigenti prima, o al termine della gara.

Articolo 15: RESPONSABILI DELLE SQUADRE

IL CAPITANO: Il capitano di ogni squadra ha il dovere di coadiuvare il direttore di gara ai fini del regolare svolgimento della gara e provvedere a reprimere ogni intemperanza dei calciatori della propria squadra. Eventuali infrazioni commesse dal capitano nell'adempimento del proprio compito comporteranno aggravamento delle sanzioni a suo carico.

IL DIRIGENTE: Il Dirigente rappresenta la Società nei confronti dell'organizzazione, del direttore di gara, della squadra avversaria. Si preoccupa del contegno dei propri tesserati, mantenendo un comportamento sportivo e cordiale, prima, durante e dopo la gara verso i partecipanti e componenti la gara stessa. In assenza del Dirigente la carica sarà ricoperta dal capitano della squadra stessa con tutti gli obblighi spettanti.

Articolo 16: MANCATA PRESENTAZIONE IN CAMPO

Le squadre che non si presentano in campo nei tempi previsti per causa di forza maggiore, **COMPROVATA E DOCUMENTATA**, non subiranno la punizione sportiva della perdita della gara come "rinuncia disputa gara" ma la stessa sarà rimessa in calendario e regolarmente disputata. Naturalmente l'eventuale inconveniente dovrà essere comunicato e dimostrato alla Commissione Calcio entro e non oltre le 24 ore successive alla gara stessa.

Articolo 17: RINUNCIA DISPUTA GARE

Le squadre che non si presentano alla gara sul campo destinato nei termini di tolleranza o che non hanno raggiunto il numero necessario dei calciatori per l'inizio dell'incontro (cinque calciatori), sarà considerata per la squadra inadempiente **RINUNCIA ALLA DISPUTA DELLA GARA** incorrendo nelle seguenti sanzioni disciplinari:

1. **Prima rinuncia:** perdita della gara, un punto di penalità in coppa disciplina e ammenda di 30,00€.
2. **Seconda rinuncia:** perdita della gara, due punti di penalità in coppa disciplina, un punto di penalità in classifica generale e ammenda di 60,00€.
3. **Terza rinuncia:** perdita della gara ed esclusione dal campionato.

La Società che rinuncia per tre volte (anche non consecutive), come detto viene esclusa dal proseguo del Campionato, con introito da parte della Commissione Calcio dell'intero deposito cauzionale versato. Tutte le gare precedentemente disputate saranno considerate nulle agli effetti della classifica.

Articolo 18: COMUNICATI UFFICIALI

I provvedimenti disciplinari sono assunti – settimanalmente - dal Giudice Sportivo e vengono riportati sui "*Comunicati Ufficiali*" insieme con: calendario gare, risultati e classifica delle partite della giornata, provvedimenti disciplinari, variazioni e/o modalità di svolgimento delle

gare, casistiche varie, notizie sulle fasi finali, attività regionale. Verranno pubblicati sul sito internet del campionato, il terzo giorno successivo alle gare in calendario entro le ore 17.30 assumendo carattere di ufficialità. Se non si avranno comunicazioni da parte delle Società iscritte di mancato recapito del Comunicato Ufficiale, lo stesso si intende conosciuto, con presunzione assoluta, a far data dalla sua pubblicazione.

Articolo 19: GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo ha il compito di prendere in esame i referti arbitrali e redigere per ogni giornata di gara il relativo Comunicato Ufficiale contenente i relativi risultati e gli eventuali provvedimenti disciplinari adottati. Agisce in conformità di quanto prevedono i regolamenti, le normative e il codice di penalità. Il procedimento in ordine alle infrazioni commesse ed alle sanzioni punitive si svolge sulla base dei documenti ufficiali referto arbitrale, rapporto assistente dell'arbitro, dell'eventuale Commissario di campo, e se necessari, supplementi di rapporto, su richiesta specifica. Tali documenti FORMANO PROVA CERTA circa lo svolgimento delle gare ed il comportamento dei tesserati e dei sostenitori.

Articolo 20: COMMISSIONE DISCIPLINARE

La Commissione Disciplinare è composta dal Presidente Regionale dal Giudice Sportivo Unico, da un componente della Commissione Calcio, ha il compito di prendere in esame eventuali reclami a seguito pubblicazione del Comunicato Ufficiale emesso dal Giudice Sportivo di prima istanza. Il giudizio è definitivo e quindi la decisione della Commissione una volta adottata sarà inappellabile.

Articolo 21: SQUALIFICA CALCIATORI

I calciatori, cui l'Organo di Giustizia Sportiva, infligga più ammonizioni, ancorché conseguenti ad infrazione di diversa indole, incorrono nella squalifica per una gara alla terza ammonizione. Nei casi di recidiva, si procede secondo le seguenti progressioni:

- a) successiva squalifica per una gara alla seconda ammonizione
- b) successiva squalifica per una gara ad ogni ammonizione inflitta.

I calciatori che nell'arco della gara vengono ammoniti per DUE VOLTE vengono espulsi dal terreno di gioco per SOMMA DI AMMONIZIONE e squalificati dal Giudice Sportivo per una gara. I calciatori ESPULSI DAL CAMPO per qualsiasi motivo, subiscono una squalifica di una o più giornate da scontarsi nelle gare ufficiali di campionato a partire da quella immediatamente successiva alla pubblicazione della sanzione sul Comunicato Ufficiale e comunque in virtù dell'AUTOMATISMO DELLE SANZIONI, non potranno partecipare alla prima gara ufficiale.

I calciatori NON ESPULSI DAL CAMPO e quindi colpevoli di fatti accaduti a fine gara, le squalifiche che gli saranno comminate dal Giudice Sportivo, dovranno essere scontate a partire dalla data di pubblicazione della delibera comparsa sul Comunicato Ufficiale.

Al termine della Regular Season le ammonizioni accumulate saranno azzerate e nelle gare di semifinale e finale i calciatori che, ogni qualvolta raggiungeranno la seconda ammonizione incorreranno nella squalifica per una gara.

Articolo 22: INAMMISSIBILITA' DEI RECLAMI

Non sono impugnabili i provvedimenti di prima istanza qui di seguito indicati:

- a) reclami sull'operato e le competenze tecniche dell'arbitro;
- b) squalifiche a calciatori fino a due gare;
- c) inibizione a Dirigenti e Tecnici fino a quindici giorni;
- d) ammende fino a € 30,00.

Articolo 23: RIGETTO RECLAMI

I reclami che nei due gradi di giudizio, non saranno presentati secondo le specifiche modalità indicate e sotto riportate saranno rigettate e sarà incamerata l'eventuale tassa reclamo versata.

- Mancato invio preannuncio reclamo mezzo telegramma, fax o e-mail.
- Mancato invio copia alla società controparte a mezzo raccomandata.
- Mancata presentazione nei tempi stabiliti.

- Mancato versamento tassa reclamo.

Articolo 24: RECLAMI

La Società Sportiva che intende proporre un reclamo deve preannunciare lo stesso mediante riserva scritta da presentare all'arbitro al termine della disputa della gara di riferimento. La riserva scritta va presentata all'arbitro e deve essere sottoscritta dal dirigente accompagnatore o, in difetto, dal capitano della squadra. Le motivazioni del reclamo devono essere presentate all'Organo di giustizia sportiva competente entro le 20:00 del terzo giorno dalla disputa della gara. Il reclamo va sottoscritto dal Presidente/Responsabile. Al reclamo va acclusa la tassa-reclamo di 25,00€. Per l'invio del reclamo all'Organo di giustizia sportiva si può utilizzare una delle seguenti modalità:

- a) consegna a mano
- b) email.

La tassa di reclamo, se non acclusa agli atti inviati, va versata al Comitato, altrimenti, in mancanza di essa, il reclamo verrà rigettato. La squadra che decide di proporre reclamo è obbligata ad avvisare anche la Società Avversaria.

Articolo 25: DISCIPLINA SPORTIVA

Le Società partecipanti sono responsabili del comportamento dei propri tesserati (calciatori e dirigenti) e rispondono oggettivamente con sanzioni disciplinari ed economiche del comportamento dei propri sostenitori per eventuali danni provocati sia fisici che materiali. Si ribadisce che per responsabilità oggettiva i danni di risarcimento – qualora non vengano individuati i colpevoli – saranno a carico delle Società nelle persone del Presidente o del Dirigente Responsabile.

Articolo 26: RESPONSABILITA'

In caso di gravi incidenti o comportamenti o azioni violente o comunque poco consone allo spirito della manifestazione sia in campo che fuori dalle strutture di gioco causati da tesserati o sostenitori di una Società partecipante, il Comitato Organizzatore OPES potrà decretare a suo insindacabile giudizio l'estromissione della Società dalla competizione, oltre alle naturali sanzioni comminate dal Giudice Sportivo, senza dover alcun rimborso alla società inadempiente in riferimento sia alla quota di iscrizione che a quella cauzionale. Si rende noto inoltre che i tesserati o sostenitori responsabili dei gravi incidenti una volta individuati ed identificati saranno segnalati presso le Autorità Giudiziarie in relazione agli incidenti causati o ad eventuali danni riportati a terzi.

Articolo 27: DECLINO RESPONSABILITA'

Il Comitato Regionale e il Centro Organizzativo declinano ogni e qualsivoglia responsabilità per eventuali danni o infortuni causati prima, durante e dopo le gare, agli atleti a cose e a terzi, salvo quanto previsto dalla parte assicurativa della tessera.

Articolo 28: NORME DI PARTECIPAZIONE E ACCETTAZIONE DI CONOSCENZA

L'iscrizione e la relativa partecipazione al Campionato, sottintende la conoscenza e l'accettazione del presente Regolamento e delle Norme di Partecipazione inserite ed in nessun caso può essere impugnato.

Articolo 29: LEGGE SULLA PRIVACY

In riferimento al consenso ai sensi della Legge 675 del 31 dicembre 1996 – Tutela delle persone o di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati – le Società, con l'iscrizione ed i tesseramento dei propri giocatori e dirigenti, disposta dalla citata legge, consentono anche a nome e per conto dei propri tesserati, che i dati vengano utilizzati ai fini informativi e assicurativi previsti. Rimane fermo che il consenso è condizionato al rispetto delle disposizioni della vigente normativa.

Articolo 30: AVVISO

Le persone e le Società comunque soggette all'osservanza degli articoli di questo regolamento, devono mantenere condotta conforme ai principi sportivi della lealtà, della probità e della rettitudine nonché della correttezza morale e materiale in ogni rapporto di natura agonistica, economica e sociale.

Articolo 31 : PREMIAZIONE

Primo Classificato Campionato: Trofeo,
iscrizione e trasporto gratuito per la Fase
Interregionale Gazzetta Football League,
iscrizione fase Regionale.

Secondo Classificato Campionato: Trofeo,
iscrizione torneo LNCA a Cesenatico,
iscrizione fase regionale.

Primo Classificato Coppa: Trofeo
Iscrizione fase regionale.

Secondo Classificato Coppa: Trofeo

Primo Classificato Supercoppa : Trofeo
Iscrizione fase regionale.

Secondo Classificato Supercoppa: Trofeo

Capocannoniere del campionato

Miglior Portiere del campionato

Coppa disciplina del campionato.

Articolo 38: COPPA E SUPERCOPPA

Tutte le squadre, regolarmente iscritte al campionato 2017 – 2018, hanno diritto a partecipare alle due competizioni.

COPPA 2017– 2018

Le squadre saranno divise in tre gironi, previo sorteggio, e si scontreranno in partite di solo andata.

Passeranno alle semifinali, le prime tre squadre classificate e la miglior seconda.

In caso di parità di punti, rivedere Art. 12 del presente Regolamento.

Alle fasi finali, in caso di pareggio, si procede a calciare 5 rigori a squadra.

Alla Ammonizione numero 1, si scatta già in diffida, quindi, alla Ammonizione numero 2, si è squalificato.

Le partite (data e ora) non potranno subire alcuna variazione, tranne che per causa di forza maggiore.

La Finale 1-2 posto sarà disputata presso la struttura che verrà successivamente comunicata, in cui le due Squadre si divideranno le spese per l'arbitro e il campo.

Premi:

- Coppa 1° Classificato + Diritto alla partecipazione alle fasi regionali
- Coppa 2° Classificato.

SUPERCOPPA

Sarà una partita secca disputata tra la vincente del Campionato e la vincente della Coppa.

La partita sarà disputata a campo neutro in cui le spese verranno divise tra le due squadre.

Data e orario non potranno subire alcuna variazione tranne che per causa forza maggiore.

CASI PARTICOLARI

Se una squadra dovesse vincere sia Campionato che Coppa, la Supercoppa sarà disputata tra la vincente del Campionato e la 2° classificata alla Coppa.

In questo caso, la squadra classificata 2° alla Coppa avrà diritto a partecipare alla fase regionale.

ELENCO PREZZI

I prezzi dei campi da gioco per la Supercoppa saranno comunicati successivamente in base ai campi delle squadre iscritte.

SQUADRA_____

DATA_____

FIRMA RESPONSABILE SQUADRA _____

SPAZIO RISERVATO PER ACCETTAZIONI